



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Dirigenti
Al Coordinatore Gestione gare d'appalto
Ai Responsabili delle Aree
Ai Responsabili dei Settori
All'U.O. Sicurezza e Protezione
Al Direttore del C.E.C.U.M.
Al Direttore del C.L.A.M.
Al Direttore del C.Or.T.A.
Al Direttore del S.B.A.
Al Direttore del Centro Studi e documentazione
sulla criminalità mafiosa
All'Accademia Peloritana dei Pericolanti
Al Responsabile Settore Gestione Risorse Umane
dell'A.O.U.

LORO SEDI

Oggetto: Concessione di permessi retribuiti per motivi di studio 150 ore (DPR 23.8.1988, n.395, art. 32 del CCNL Università 1998/2001 ed art. 11 del C.C.N.L. del biennio economico 2000-2001).

In conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 4, del C.C.N.L. sottoscritto il 09.08.2000, come sostituito nel testo dall'art.11 del CCNL del biennio economico 2000/2001, il personale tecnico-amministrativo dell'Università e dell' A.O.U., a tempo indeterminato che non svolge attività assistenziale, può usufruire dei permessi retribuiti per motivi di studio, nella misura massima di 150 ore annue individuali.

I permessi di cui sopra sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

Il personale, interessato alla suddetta concessione, dovrà far pervenire ai competenti uffici amministrativi dell'Università e dell' A.O.U., entro il 31 ottobre 2009, (ai sensi dell'art. 22, co. 3 del C.C.N.L. decentrato dei dipendenti dell'Università di Messina), apposita istanza corredata di idonea certificazione in ordine all' iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi.

In mancanza delle predette certificazioni i permessi già utilizzati verranno considerati come congedi per motivi di famiglia senza assegni (legge n.53/2000, art.4, comma 2 e 4).

Possono essere accolte richieste sino al 3% del totale delle unità in servizio, sino al massimo del 15% del personale per struttura.

Si invitano, pertanto le SS.LL. a voler dare massima diffusione della predetta circolare al personale in servizio presso codeste strutture.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. G. Cardile)